



Estratto del verbale della seduta del 9 dicembre 2021

**DELIBERAZIONE N. 226**

Oggetto:

Modifica dello Statuto dell'Azienda pubblica di servizi alla persona "Santa Maria" di Cles ed approvazione del testo coordinato dello Statuto medesimo.

Maurizio Fugatti	Presidente	presente
Arno Kompatscher	Vice Presidente sostituto del Presidente	presente
Giorgio Leonardi	Vice Presidente	presente
Waltraud Deeg	Assessora	presente
Lorenzo Ossanna	Assessore	presente
Manfred Vallazza	Assessore	presente
Michael Mayr	Segretario generale della Giunta regionale	presente

Su proposta del Vice Presidente sostituto del Presidente Arno Kompatscher

Ripartizione II – Enti Locali, previdenza e competenze ordinamentali

Ufficio per la previdenza sociale e per l'ordinamento delle APSP

In riferimento all'oggetto la Giunta regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, che approva il T.U. delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il D.P.R. 28 marzo 1975, n. 469 e successive modificazioni contenente norme di attuazione in materia di assistenza e beneficenza;

Vista la legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 concernente "Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona" e s.m.;

Visto l'articolo 3, comma 3 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, che prevede che lo statuto delle aziende pubbliche di servizi alla persona e le relative modifiche sono approvati dalla Giunta regionale, secondo le modalità stabilite dal regolamento regionale e che essi sono pubblicati, per notizia, nel Bollettino Ufficiale della Regione;

Visto il decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2006, n. 12/L e successive modificazioni con cui viene approvato il regolamento di esecuzione della L.R. n. 7/2005 relativo all'organizzazione generale, all'ordinamento del personale e alla disciplina contrattuale delle aziende pubbliche di servizi alla persona;

Visti in particolare gli artt. 4 e 26 del suddetto regolamento relativo all'organizzazione generale, all'ordinamento del personale e alla disciplina contrattuale, che descrivono le modalità di approvazione degli statuti delle aziende prevedendo che la trasmissione alla Regione degli statuti e delle relative modifiche sia accompagnata dalla deliberazione di adozione dello statuto da parte del Consiglio di amministrazione dell'azienda e dal parere dei comuni, la cui mancata espressione peraltro non impedisce l'ulteriore corso del procedimento;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 44 del 16 marzo 2017 con la quale è stato approvato il testo del vigente Statuto dell'Azienda pubblica di servizi alla persona "Santa Maria" di Cles;

Vista la deliberazione n. 20 di data 28 ottobre 2021 del Consiglio di Amministrazione della APSP in oggetto e la nota prot. n. 0026579, trasmessa in data 04.11.2021, concernenti la proposta di alcune modifiche dello statuto volte a garantire una maggiore continuità nello svolgimento delle funzioni del Consiglio di Amministrazione dell'azienda stessa;

Preso in particolare atto che l'art. 8, comma 4 dello statuto vigente prevede che "I Consiglieri della nuova Azienda Pubblica di Servizi alla Persona rimangono in carica per non più di 2 mandati consecutivi e non sono immediatamente rieleggibili" e che l'art. 13, comma 2 prevede che "Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta di voti con votazione a scrutinio segreto.";

Considerate che le modifiche proposte consistono nel prevedere all'art. 8, comma 4 che "I Consiglieri della nuova Azienda Pubblica di Servizi alla Persona rimangono in carica per non più di tre (3) mandati consecutivi e non sono immediatamente rieleggibili" e all'art. 13, comma 2 che "Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta di voti con votazione a scrutinio segreto per non più di due (2) mandati consecutivi";

Constatato che ai sensi dell'art. 5 dello Statuto in argomento l'ambito principale di attività della APSP „Santa Maria“ di Cles coincide con il Comune di Cles e preso atto che il Consiglio comunale

dello stesso comune con deliberazione n. 34 di data 18 novembre 2021 ha espresso parere favorevole in ordine alle suddette modifiche;

Condivise le modifiche proposte, accertata la regolarità del procedimento seguito per l'approvazione della modifica dello statuto e ritenuto opportuno, al fine di una maggiore comodità e leggibilità del testo, procedere all'approvazione del nuovo testo statutario comprensivo delle modifiche previste con la deliberazione n. 20 di data 28 ottobre 2021 dal Consiglio di amministrazione dell'APSP "Santa Maria" di Cles;

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

### **delibera**

1. di approvare le modifiche, in premessa descritte, degli articoli 8, comma 4 e 13, comma 2, dello statuto della Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Santa Maria" di Cles approvate dal Consiglio di amministrazione dell'Azienda medesima con deliberazione n. 20 di data 28 ottobre 2021;

2. di approvare lo statuto della APSP „Santa Maria” di Cles, nel testo coordinato con le modifiche sopra citate, composto di n. 24 articoli, allegato alla presente deliberazione;

3. di inviare la presente deliberazione alla Provincia autonoma di Trento – Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza - per gli adempimenti di competenza;

4. di dare atto che il nuovo Statuto diventa efficace a decorrere dall'iscrizione dello stesso nel registro delle aziende di cui all'articolo 18 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7.

Contro il presente provvedimento sono ammessi alternativamente i seguenti ricorsi:

- ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento ai sensi del d.lgs 02.07.2010, n. 104.
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.11.1971 n. 1199.

La presente deliberazione sarà pubblicata per notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della LR n. 7/2005 e s.m..

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

**Maurizio Fugatti**  
firmato digitalmente

**IL SEGRETARIO GENERALE  
DELLA GIUNTA REGIONALE**

**Michael Mayr**  
firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).

**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA  
"SANTA MARIA" CLES**

Via E. Chini n. 37  
38023 – Cles (TN)

STATUTO

Adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 53 del 21.06.2007.  
Adeguato con deliberazioni n. 55 del 19.07.2007, n. 87 del 14.11.2007 e n. 98 del 30.11.2007.  
Approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 406 del 12.12.2007.  
Modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 85 del 29.12.2010.  
Approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 43 del 15.02.2011.  
Modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 42 del 06.10.2014.  
Approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 230 del 05.11.2014.  
Modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 di data 13.02.2017  
Approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 44 del 16.03.2017  
Modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20 di data 28.10.2021  
Approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. .... del .....

## **Preambolo** **Origini e cenni storici**

*Dalla fondazione dell'Ente alla trasformazione in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona.*

Non si conosce esattamente l'origine della Casa di Riposo di Cles né la precisa data di fondazione.

Da un cenno storico, contenuto nell'Urbario della Congregazione di Carità di Cles, dell'anno 1844, risulta che essa fu fondata nel Secolo XIV dalla Confraternita della Santa Orazione e che ebbe il nome di "Ca' di Dio" ed anche di "Ospizio di Santa Maria Nuova e di San Rocco".

Già nell'anno 1535 troviamo uno Statuto proprio approvato dal Principe Vescovo di Trento Cardinale Bernardo Clesio: la Confraternita suddetta veniva riconosciuta amministratrice dell'Ospedale – Ricovero.

Il fabbricato in cui veniva espletata l'attività assistenziale fu distrutto da un incendio nell'anno 1867 e dopo qualche anno l'Istituto risorse con uno scopo più ampio, cioè quello di curare gli infermi oltre che ricoverare i poveri. Vi è peraltro scarsa documentazione relativamente alla consistenza originaria e all'aumento del patrimonio nel corso dei secoli.

Nell'occasione dell'affidamento dell'Amministrazione dell'Ente alla neocostituita Congregazione di Carità all'inizio del diciottesimo secolo fu riconosciuto come patrimonio dell'Ente soltanto il fabbricato nel quale ebbe la sua sede, mentre tutte le altre attività patrimoniali amministrare dalla Congregazione di Carità furono ritenute di spettanza della Congregazione stessa.

Arrivando ai nostri giorni, nel 1933, il patrimonio consisteva in un edificio sito in via Tiberio Claudio, ora abbattuto, e nel relativo arredamento, il tutto stimato in un valore complessivo di Lire 120.000. Successivamente, con deliberazione n. 136 dd. 15 novembre 1966 il Comitato di Amministrazione dell'Ente Comunale di Assistenza gestore, in forza dell'art. 6 della Legge 3 giugno 1937 n. 847, delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, precedentemente amministrare dalla Congregazione di Carità, decideva, constatata la fatiscenza della vecchia sede in via Tiberio Claudio, di trasferire il ricovero nei locali della Casa di Cura Santa Maria in località Campi Neri acquistati dall'E.C.A. con atto dd. 5 settembre 1966 sub GN. 818/66 Libro Fondiario di Cles in esecuzione della deliberazione n. 52 dd. 5 aprile 1966, con la destinazione di reparto di maternità del nuovo Ospedale Civile.

Tale sistemazione, da provvisoria divenne di fatto stabile e definitiva nel 1970 quando la Commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni da trasferire agli Enti Ospedalieri ( art. 5 L.R. 31 ottobre 1969 n. 10 ) nella seduta del 17 aprile 1970 stabiliva, tra le altre cose, il passaggio degli edifici dell'E.C.A. all'Ospedale Civile di Cles, escludendo però la Casa di Cura Santa Maria di Cles, la quale rimaneva di proprietà dell'Ente Comunale Assistenza.

Successivamente il Consiglio di Amministrazione dell'Ente Comunale di Assistenza - Casa di Riposo acquistava, con delibera n. 27 dd. 09 ottobre 1976, la p.f. 237/1 e le pp.ed. 573 e 56/7 in C.C. di Cles, al fine di ampliare la Casa di Riposo stessa. I lavori di ampliamento nella forma attuale hanno avuto luogo nella prima metà degli anni '80. Appena completata la nuova costruzione si provvedeva pure alla ristrutturazione della parte di edificio già Clinica "Santa Maria".

Attualmente ed in seguito alla soppressione degli ECA l'intero patrimonio immobiliare risulta intavolato alla IPAB – Casa di Riposo "Santa Maria" di Cles nelle partite tavolari p.ed. 571 – p.ed.

56/7 – p.f. 166/5 – p.f. 225/1 – p.f. 229/1 – p.f. 231/2 – p.f. 235/1 – p.f. 235/2 – p.f. 236/2 – p.f. 239/1 – p.f. 239/2 in Comune Catastale di Cles.

Alla data attuale sono stati ultimati lavori di ampliamento e ristrutturazione complessiva dell'edificio esistente e la nuova costruzione di una palazzina quale centro di servizi aperto anche all'esterno. Nel corso di questi lavori sono stati fatti alcuni ritrovamenti di notevole interesse archeologico tanto che parte del sedime dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Santa Maria" di Cles è stata vincolata a sito di interesse archeologico provinciale.

Attualmente il patrimonio immobiliare è costituito dalla p.ed. 571 pp.mm. 1-2-3, dalla neo eretta p.ed. 1633 – Sito Archeologico – su cui grava un diritto di superficie a favore della Provincia Autonoma di Trento e dalla p.f. 165/5 – il tutto in Comune Catastale di Cles.

Il patrimonio immobiliare come venutosi ad incrementare nel corso degli anni ha raggiunto la consistenza individuata dall'inventario in occasione della trasformazione in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Santa Maria" ed allegato in sintesi al presente Statuto di complessivi euro 19.398.471,25, con stima aggiornata all'anno 31.12.2006 secondo i criteri stabiliti dal Regolamento per il riordino delle IPAB approvato con Decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2006 n. 3/L.

## **Articolo 1 Denominazione**

1. E' costituita, ai sensi della Legge Regionale 21 settembre 2005 n° 7, l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "**SANTA MARIA**" **CLES**, ente pubblico non economico senza finalità di lucro dotata di autonomia statutaria, regolamentare, patrimoniale, contabile, gestionale, tecnica ed operante con criteri imprenditoriali con sede legale in Cles (Tn) via Eusebio Chini, n. 37.
2. Il Consiglio di Amministrazione con proprio provvedimento può modificare, anche temporaneamente, la sede legale nell'ambito territoriale principale di svolgimento dell'attività dell'Azienda come definito dal presente Statuto; può inoltre costituire sedi operative in qualsiasi ambito territoriale in ragione delle necessità organizzative.

## **Articolo 2 Logo**

1. L'Azienda è dotata di un logo che rappresenta in modo stilizzato e moderno gli scopi e le finalità dell'ente meglio specificati dall'articolo successivo.

## **Articolo 3 Scopi e finalità dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona**

1. L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona persegue gli scopi istituzionali al fine di:
  - a) contribuire alla programmazione assistenziale e socio-sanitaria e di governo delle politiche sociali, in forma diretta o associata, nelle modalità previste dalle normative vigenti, anche attuando e promuovendo studi e ricerche nei propri settori di attività;
  - b) erogare e promuovere, anche in forma sperimentale o integrativa, interventi e servizi nell'ambito del sistema di politiche assistenziali e socio-sanitarie, con particolare attenzione ai servizi ad alta integrazione socio-sanitaria e di supporto alla non autosufficienza;

- c) realizzare attività strumentali volte alla ottimizzazione dei servizi e degli interventi di cui alla lettera "b", alla valorizzazione del patrimonio dell'Ente ed al finanziamento delle attività istituzionali dello stesso;
- d) determinare obiettivi ed impegni volti a prevenire, ridurre o eliminare le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale, familiare e sociale, in particolare in favore della popolazione anziana;
- e) favorire rapporti di collaborazione propositiva con la Famiglia e con quanti seguono la persona in stato di bisogno;
- f) favorire una collaborazione costruttiva e costante con le Comunità, anche nelle loro forme associative, per un maggior stimolo e integrazione degli aspetti sociali, relazionali, spirituali ed affettivi dell'utente.

2. L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona può attivare qualsiasi intervento consentito dalla programmazione e dalle normative vigenti, che sia in coerenza con i propri scopi e finalità e con utilizzo di adeguate strutture, risorse e competenze tecniche e gestionali.

#### **Articolo 4 Disciplina delle attività**

1. Le attività istituzionali dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona sono disciplinate da regolamenti approvati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. I Regolamenti devono precisare i contenuti dei servizi offerti, i criteri di gestione, i destinatari, i criteri di valutazione del bisogno e di accesso al servizio, la gestione economica e le modalità di definizione delle tariffe.

#### **Articolo 5 Ambito territoriale in cui l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona esplica la propria attività**

1. L'azienda esplica la propria attività nei seguenti ambiti:
- a) quello principale, costituito dal territorio del Comune di Cles;
  - b) quello secondario e più vasto, individuato e definito dal Bacino del Noce e che potrà essere definito per ciascun servizio in forza di accordi, consorzi, convenzioni, contratti o altri atti sottoscritti con i soggetti istituzionali titolari dei servizi stessi, per garantire l'ottimizzazione dei bacini di utenza;
  - c) quello residuale, che può essere individuato per singoli servizi dal Consiglio di Amministrazione, anche oltre i confini provinciali, regionali o nazionali, purché non in forma predominante rispetto agli ambiti precedenti, al fine di raggiungere o mantenere l'equilibrio economico-finanziario o di realizzare forme di ottimizzazione delle risorse aziendali e di dimensionamento e qualificazione dei servizi.

#### **Articolo 6 Criteri di accesso ai servizi**

1. Possono accedere ai servizi erogati dall'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona tutti i soggetti che ne facciano richiesta secondo le modalità ed i criteri individuati dai regolamenti di cui all'art. 4 del presente Statuto anche sulla base di accordi, convenzioni, contratti o altri atti sottoscritti con i soggetti istituzionali titolari dei servizi stessi.

2. L'Azienda può prevedere agevolazioni per la fruizione dei servizi da parte dei residenti

nell'ambito principale di attività, sia in forma generalizzata, sia in forma correlata alla capacità di contribuzione dei fruitori, sia per categorie particolari dei fruitori stessi, al fine di aggiornare eventuali volontà dei donatori, senza pregiudicare la parità di accesso al medesimo servizio da parte di tutti gli aventi diritto.

3. L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona può escludere un utente dall'accesso al servizio o sospendere l'erogazione dello stesso nei suoi confronti, solo nei casi indicati dal regolamento e nel rispetto degli accordi con gli enti titolari del servizio.

## **Articolo 7 Organi dell'azienda**

1. Sono organi dell'azienda:
  - a. il Consiglio di Amministrazione;
  - b. il Presidente;
  - c. il Direttore;
  - d. l'Organo di Revisione.

## **Articolo 8 Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'Organo di indirizzo, di programmazione e di verifica dell'azione amministrativa e gestionale dell'Azienda. Provvede a fissare gli obiettivi strategici ed assume le decisioni programmatiche e fondamentali dell'Azienda e verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite.

2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 membri compreso il Presidente, nominati dalla Giunta Provinciale di Trento su designazione motivata del Comune di Cles.

3. La durata in carica del Consiglio di Amministrazione è di 5 anni.

4. I Consiglieri della Azienda Pubblica di Servizi alla Persona rimangono in carica per non più di tre (3) mandati consecutivi e non sono immediatamente rieleggibili.

## **Articolo 9 Requisiti per la nomina a carica di consigliere**

1. I Consiglieri devono essere scelti tra persone con competenza ed esperienza in materia di servizi sociali, di servizi sanitari, di amministrazione pubblica o di gestione aziendale e, possibilmente rappresentare una gamma diversificata di professionalità e competenze.

2. Le designazioni dovranno assicurare una adeguata presenza di entrambi i sessi all'interno del Consiglio di Amministrazione. Dovranno altresì assicurare, per quanto possibile, una gamma diversificata di professionalità e/o competenze.

## **Articolo 10**

### **Obbligo dei consiglieri**

1. I Consiglieri hanno l'obbligo di svolgere il proprio mandato con lealtà e diligenza, secondo il principio di collaborazione, per il perseguimento delle finalità e degli scopi istituzionali dell'Azienda.
2. Nel caso in cui un Consigliere dell'Azienda si trovi in una situazione di conflitto d'interessi con la stessa, ai sensi dell'art. 6, comma 10 della L.R. 7/2005, deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed astenersi da ogni deliberazione e decisione in merito allontanandosi dall'aula. Il Consigliere che non ottemperi alla presente disposizione è tenuto al risarcimento dei danni che ne derivino.
3. Ove necessario, il Consiglio di Amministrazione può richiamare il Consigliere al rispetto degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, secondo la procedura stabilita dal regolamento di organizzazione generale aziendale.
4. Qualora un Consigliere risulti assente, senza giustificato motivo, per tre sedute consecutive, il Presidente dell'Azienda ne dà tempestiva notizia alla Giunta Provinciale, che avvierà il procedimento di decadenza ai sensi dell'art. 5, comma 10 del D.P.Reg. 17 ottobre 2006, n. 12/L.

## **Articolo 11**

### **Competenze del Consiglio di Amministrazione**

1. Al Consiglio di Amministrazione dell'Azienda spettano i seguenti compiti:
  1. eleggere il Presidente tra i suoi membri;
  2. deliberare in merito allo statuto;
  3. approvare e modificare i Regolamenti aziendali;
  4. prendere atto entro 15 giorni dal deposito delle dimissioni degli Amministratori, che diventano efficaci dal momento della presa d'atto;
  5. nominare l'Organo di Revisione;
  6. verificare le cause dell'incompatibilità degli amministratori e del direttore;
  7. definire l'indirizzo politico strategico dell'Azienda indicandone gli obiettivi, i programmi di attività e di sviluppo con l'adozione di atti di programmazione, di direttive generali, previsti dal presente statuto e da leggi e regolamenti vigenti in materia;
  8. definire, approvare e modificare i programmi aziendali;
  9. individuare le attività istituzionali (di natura sociale, assistenziale, sanitaria) che l'Azienda intende svolgere nel contesto delle disposizioni in essere, delle esigenze di servizi alla persona, della programmazione a livello provinciale e locale;
  10. definire le tariffe per i servizi svolti;
  11. individuare le forme di partecipazione e collaborazione con i rappresentanti degli utenti nonché dei loro familiari;
  12. approvare e monitorare il bilancio preventivo annuale e pluriennale, il piano programmatico ed il bilancio di esercizio;
  13. verificare l'azione amministrativa e gestionale dell'Azienda con particolare riferimento alla rispondenza dei risultati rispetto agli indirizzi politico-amministrativi adottati;
  14. esercitare i controlli interni di gestione, strategici e di risultato;
  15. accettare donazioni, legati e lasciti in favore dell'Azienda;
  16. deliberare acquisizioni ed alienazioni immobiliari e di altri diritti reali sui beni patrimoniali dell'Azienda che non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Direttore e dei Dirigenti; sono considerate di ordinaria amministrazione le

- acquisizioni e le alienazioni già ricomprese nei programmi aziendali approvati dal Consiglio di Amministrazione;
17. prevedere particolari forme di investimento finanziario e patrimoniale dell'Azienda che non siano già state ricomprese nei programmi aziendali approvati dal Consiglio di Amministrazione;
  18. deliberare l'accensione di mutui;
  19. nominare, designare e revocare i rappresentanti dell'A.P.S.P. presso enti, aziende ed istituzioni;
  20. costituire o partecipare società, fondazioni o associazioni;
  21. stipulare convezioni, collaborazioni, accordi di programma con altre aziende, enti e consorzi pubblici e privati;
  22. attivare fusioni con altre aziende;
  23. individuare gli atti amministrativi e di governo delegati al Presidente;
  24. definire gli appalti per lavori, servizi e forniture che comportino significative modificazioni ed innovazioni nell'impostazione delle strutture, dei servizi e delle funzioni e non siano già specificamente previsti nei piani strategici annuali e pluriennali;
  25. attivare e definire vertenze giudiziarie, resistenze in giudizio, transazioni e conciliazioni nelle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione;
  26. nominare, designare e revocare il collegio arbitrale;
  27. definire la dotazione organica dell'Azienda;
  28. formulare direttive al Direttore relative ai programmi di organizzazione dell'Azienda;
  29. prendere atto dei contratti collettivi provinciali di lavoro;
  30. assumere, licenziare e collocare in disponibilità il Direttore ed i dirigenti a tempo determinato;
  31. formulare direttive al Direttore in ordine ai criteri di scelta delle ditte da invitare alle gare di appalto, servizi e/o fornitura;
  32. formulare le direttive al Direttore per l'erogazione del Fondo di produttività e per la sottoscrizione degli accordi sindacali decentrati in Azienda;
  33. affidare, su proposta motivata del Direttore e nel rispetto dei contratti collettivi, la presidenza delle commissioni di gara e/o di concorso e la responsabilità dei rispettivi procedimenti, a un dirigente o funzionario, in possesso di specifiche competenze, anche in convenzione, sia per singolo procedimento che per gruppi omogenei di procedimenti;
  34. presentare domande di contributo ad Enti pubblici e privati vari;
  35. esercitare tutte le competenze specifiche attribuite dalle leggi o previste dai regolamenti regionali.

## **Articolo 12**

### **Funzionamento del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno quattro volte l'anno per approvare:
  - il budget annuale e pluriennale, il piano programmatico, le tariffe per i servizi svolti;
  - il bilancio d'esercizio.
2. Inoltre, si raduna ogniqualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza, sia per iniziativa del Presidente sia su richiesta scritta e motivata di almeno 2 (due) Consiglieri.
3. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.
4. Gli avvisi di convocazione recanti il luogo, il giorno e l'ora della seduta nonché l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, sono recapitati al domicilio dei consiglieri, anche a mezzo fax, telegramma o attraverso posta elettronica, almeno tre giorni prima delle sedute, ed almeno 24

ore prima in caso di urgenza.

5. Oltre che ai Consiglieri, gli avvisi di convocazione, recanti l'ordine del giorno, sono trasmessi al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Direttore e ai componenti l'Organo di revisione.

6. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore con funzioni di Segretario verbalizzante.

7. In mancanza delle formalità prescritte, il Consiglio di Amministrazione si ritiene regolarmente costituito quando intervengano tutti i suoi componenti e può decidere la trattazione di qualsiasi argomento per accettazione unanime dei componenti stessi.

8. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

9. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei Consiglieri ed a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

10. Le votazioni hanno sempre luogo per appello nominale ed a scrutinio palese tranne quelle riguardanti valutazioni ed apprezzamenti sulla qualità delle persone che devono sempre essere effettuate a scrutinio segreto ed in assenza della persona eventualmente interessata.

11. Le deliberazioni aventi per oggetto modifiche statutarie ed alienazioni immobiliari sono assunte con il voto favorevole dei 2/3 (almeno cinque) dei componenti il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.

12. Il Consiglio di Amministrazione adotta un regolamento per disciplinare ulteriori modalità di funzionamento non previste dal presente articolo.

13. Il Consiglio di Amministrazione assegna le risorse ed individua direttive ed obiettivi nei confronti del Direttore.

### **Articolo 13 Il Presidente**

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ed è sostituito nel caso di assenza o impedimento da un componente del Consiglio di Amministrazione con funzioni di Vicepresidente.

Al Presidente spetta:

- a. curare i rapporti istituzionali con gli altri soggetti del sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari, con l'utenza e le relative rappresentanze e con le comunità locali;
- b. dare impulso e promuovere le strategie aziendali;
- c. convocare e presiedere le sedute del Consiglio di Amministrazione e stabilirne l'ordine del giorno;
- d. concedere al Direttore i congedi straordinari retribuiti e le aspettative;
- e. autorizzare il Direttore a prestare attività occasionali non incompatibili al di fuori dell'orario di servizio;
- f. integrare direttamente l'istruttoria degli affari di competenza del Consiglio di amministrazione;
- g. esercitare le funzioni delegate dal Consiglio di Amministrazione nei limiti di legge o quelle

attribuite da normative.

2. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta di voti con votazione a scrutinio segreto per non più di due (2) mandati consecutivi.
3. Il Vicepresidente è nominato dal Presidente tra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 14 Il Direttore**

1. Il Direttore è il funzionario più elevato in grado dell'Azienda, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni di Segretario e ne redige i relativi verbali, apponendovi la propria firma, autentica e rilascia copia degli atti, cura l'aspetto giuridico degli affari di competenza dell'azienda e ne riferisce al Presidente, da cui dipende funzionalmente. Cura la formale stesura delle deliberazioni adottate dal Consiglio, esprimendo il proprio parere sulla legittimità dell'atto, provvede per la loro pubblicazione e per l'invio agli Organi che debbono pronunciarsi su di esse.
2. Nello svolgimento dei compiti assegnati conforma il proprio operato ai principi di fedeltà, lealtà e collaborazione, perseguendo l'economicità, la trasparenza, l'imparzialità e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, al fine di assicurare l'efficienza del sistema organizzativo dell'ENTE, nei limiti delle risorse assegnate.
3. Nel rispetto della missione dell'ENTE è garante della puntualità, dell'efficacia, dell'efficienza, dell'appropriatezza e della qualità delle prestazioni e dei servizi erogati all'utenza, nei limiti dei poteri assegnati.
4. Egli è responsabile della correttezza amministrativa, della funzionalità e della ottimizzazione delle risorse rese disponibili dall'Amministrazione e condivise e compatibili con gli obiettivi indicati, nei limiti dei poteri assegnati.
5. Al Direttore competono tutti gli adempimenti a lui specificatamente riservati dalle vigenti normative.
6. E' facoltà del Direttore proporre motivatamente al Consiglio di Amministrazione l'affido della presidenza di commissioni di gara e/o di concorso e la responsabilità dei rispettivi procedimenti, a un dirigente o funzionario da lui individuato, in possesso di specifiche competenze, anche in convenzione, sia per singolo procedimento che per gruppi omogeni di procedimenti.

#### **Articolo 15 Conferimento dell'incarico al Direttore**

1. Il Direttore è nominato, con atto motivato, dal Consiglio di Amministrazione fra una rosa di soggetti individuati attraverso una selezione con pubblico avviso.
2. Requisiti per l'accesso alla selezione sono:
  - possesso del diploma di laurea almeno quadriennale;
  - esperienza di almeno cinque anni in ruoli dirigenziali presso A.P.S.P. oppure di almeno sette anni in ruoli direttivi nel settore pubblico o privato.
3. Il Regolamento del personale disciplina le modalità di svolgimento della procedura di selezione.

4. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da un contratto di diritto privato a tempo determinato di durata comunque non superiore a quella del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha posto in essere, eventualmente rinnovabile alla scadenza, secondo le modalità previste dal regolamento del personale.

## **Articolo 16 Compiti di Revisione**

1. I compiti di revisione sono affidati all'Organo di Revisione disciplinato dal Regolamento Regionale. Esso collabora con il Consiglio di Amministrazione nella sua funzione di controllo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona e attesta la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione accompagnatoria.

2. Il Consiglio di Amministrazione può affidare all'Organo di Revisione anche ulteriori compiti di controllo interno, ivi compresi il controllo di gestione.

## **Articolo 17 Principi di organizzazione, gestione e controllo**

1. L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ispira la propria organizzazione e gestione ai seguenti principi fondamentali:

- a) centralità della persona, con la sua storia, i suoi bisogni, le sue capacità e complessità, la sua appartenenza sociale, religiosa, etnica;
- b) integrazione con servizi territoriali pubblici e privati;
- c) strumentalità dell'organizzazione rispetto al conseguimento delle finalità istituzionali;
- d) distinzione tra poteri di indirizzo e programmazione e poteri di gestione nei limiti fissati dalla legge e dal regolamento regionale;
- e) massima flessibilità delle forme organizzative e gestionali.

2. Per la realizzazione degli scopi previsti dall'art. 3 del presente Statuto, l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona può realizzare forme di organizzazione e/o accordi/convenzioni di collaborazione con altri enti e consorzi pubblici o privati, profit e non profit, e con altri soggetti del volontariato sociale – nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze – finalizzati ad un ottimale utilizzo delle risorse economico-patrimoniali ed umane disponibili.

3. L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona può inoltre costituire o partecipare a società e a fondazioni di diritto privato, al fine di svolgere attività strumentali a quelle istituzionali.

4. I regolamenti aziendali prevedono le seguenti forme di controllo interno:

- a. controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- b. controllo di gestione;
- c. valutazione della dirigenza;
- d. valutazione e controllo strategico.

## **Articolo 18 Personale**

1. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore, stabilisce i limiti della dotazione organica del personale secondo criteri di economicità basati sulle effettive necessità funzionali connesse agli obiettivi aziendali ed ai livelli dei servizi erogati e ne verifica periodicamente la congruità.
2. Il regolamento per il personale, stabilisce, in conformità alla normativa nazionale, regionale e provinciale, nel rispetto della contrattazione collettiva, la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'azienda.
3. L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona assicura la crescita professionale e la formazione continua del proprio personale anche attraverso l'organizzazione di attività formative in forma consortile o in via diretta.

## **Articolo 19 Beni patrimoniali indisponibili**

1. I beni patrimoniali indisponibili dell'Azienda sono costituiti dai beni mobili ed immobili, destinati in modo diretto all'attività istituzionale. Essi trovano specifica evidenziazione nell'inventario.
2. L'insieme dei beni patrimoniali indisponibili è incrementato a seguito di:
  - a. contributi pubblici o privati a destinazione vincolata;
  - b. eredità, legati, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili a titolo di incremento del patrimonio indisponibile;
  - c. sopravvenienze attive specificamente a ciò destinate con delibera del Consiglio di Amministrazione;
  - d. acquisizioni.
3. L'Azienda cura la conservazione e mantenimento dei beni patrimoniali, con particolare attenzione per i beni storico-artistici.

## **Articolo 20 Mezzi finanziari**

1. L'Azienda persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:
  - a) rendite patrimoniali;
  - b) somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali;
  - c) contributi pubblici e privati;
  - d) eredità, lasciti e donazioni senza vincolo di destinazione all'incremento del patrimonio indisponibile;
  - e) entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni;
  - f) entrate derivanti dallo svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali;
  - g) altre entrate.
2. Tutte le risorse dell'Azienda, ivi compreso l'eventuale utile di esercizio, sono destinate direttamente o indirettamente al raggiungimento delle finalità istituzionali, nel rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalle normative vigenti.

## **Articolo 21**

### **Programmazione economico-finanziaria**

1. L'Azienda informa la propria attività secondo il principio della programmazione economico-finanziaria.
2. Il Regolamento di Contabilità precisa i contenuti del piano programmatico, nel rispetto della legge e del regolamento regionale.
3. Il Regolamento di Contabilità definisce le ulteriori norme relative all'organizzazione contabile dell'azienda.

## **Articolo 22**

### **Tariffe**

1. Le tariffe dei servizi forniti dall'Azienda sono ispirate ai principi di efficacia, efficienza, economicità e mirano ad assicurare la copertura dei costi, fermo rimanendo il vincolo del pareggio di bilancio.
2. Attraverso la valorizzazione del patrimonio, si possono prevedere agevolazioni tariffarie a favore dei soggetti indicati dai promotori dell'ente o da coloro che contribuiscono alla sua attività mediante donazioni, legati o lasciti testamentari.
3. Possono essere stabilite tariffe differenziate in relazione a particolari forme di erogazione dei servizi o all'erogazione di prestazioni accessorie.

## **Articolo 23**

### **Servizio di tesoreria**

1. L'Azienda affida il servizio di cassa e di tesoreria nel rispetto della normativa vigente e del proprio regolamento di contabilità.

## **Articolo 24**

### **Attività che residuano dopo la liquidazione dell'azienda**

1. In caso di estinzione, le attività che residuano dopo la liquidazione dell'azienda sono trasferite al Comune di Cles.